



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - di seguito denominata Autorità nella persona del suo Presidente Avv. Giuseppe Busia;

E

- Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL – rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Landini e dal Segretario Confederale Giuseppe Massafra;
- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori – CISL – rappresentata dal Segretario Generale Luigi Sbarra e dal Segretario Confederale Andrea Cuccello;
- Unione Italiana del Lavoro – UIL – rappresentata dal Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri e dalla Segretaria Confederale Tiziana Bocchi;

di seguito tutte denominate Organizzazioni Sindacali

VISTO

- l'articolo 39 della Costituzione, che riconosce ad ogni cittadino la libertà di costituirsi ed associarsi in organizzazioni sindacali;
 - la legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 - il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - il decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;
 - il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed in particolare l'articolo 213 il quale attribuisce all'ANAC:
1. la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione (comma 1);

2. lo sviluppo delle migliori pratiche attraverso l'emanazione di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile (comma 2);

3. la gestione, per il tramite dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive (comma 8);

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che attribuisce all'Autorità gli obiettivi di:

1. potenziamento della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici;

2. costituzione di una piattaforma unica della trasparenza;

3. supporto alle attività svolte dall'Organismo di Audit del PNRR;

- il decreto legge cd. "Semplificazione" del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

Ritenuto

- che l'A.N.AC. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici per assicurare il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Piano di Investimenti Complementari costituiscono strumenti fondamentali per creare nuova e buona occupazione, ridurre i divari territoriali, per determinare i processi economici e sociali;

- che appare opportuno procedere al monitoraggio degli effetti dell'attuazione delle nuove previsioni normative introdotte, da ultimo dal decreto legge cd. "Semplificazione", orientati alla tutela del lavoro, in vista di successivi interventi di soft law;

- che in vista della realizzazione dei progetti indicati nel PNRR, è necessario garantire la qualità e sostenibilità economica e sociale del lavoro nei contratti pubblici, con particolare riguardo agli appalti di servizi caratterizzati da alta intensità di manodopera;

- che occorre favorire la massima trasparenza nel settore degli appalti pubblici insieme al rispetto delle tutele previste dalle leggi e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, così come individuati, tra gli altri, ai sensi degli articoli 23, 30, 50, 80, 95, 97, e 105 del decreto legislativo n. 50/2016;

- che le succitate Organizzazioni Sindacali intendono concorrere all'attuazione delle recenti riforme, preservando la difesa dei livelli occupazionali nonché contrastando fenomeni di infiltrazioni criminali e l'illegalità.

Considerato

che appare opportuno avviare tra le Parti un'attività di cooperazione istituzionale nell'ambito dei contratti pubblici affinché le adottande misure di semplificazione vengano definite ed attuate nel rispetto dei contratti collettivi e della tutela dei lavoratori.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Finalità)

Il presente Accordo mira a strutturare la cooperazione tra le Parti, con specifico riguardo agli impatti sulla disciplina del rapporto di lavoro derivanti dall'attuazione degli strumenti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Articolo 2 (Ambiti di collaborazione)

L'Autorità si impegna a coinvolgere le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo, con le modalità ritenute più opportune, nelle attività finalizzate all'adozione di atti a carattere generale, quali bandi tipo o contratti tipo, per le questioni strettamente attinenti alla tutela del rapporto di lavoro e al rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

Articolo 3 (Modalità attuative)

Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.

Le Parti potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.

Al fine dello svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, l'Autorità potrà coinvolgere le Organizzazioni Sindacali attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, tavoli tecnici e altre forme di collaborazione.

I gruppi di lavoro di cui sopra potranno essere coinvolti nella predisposizione di linee guida, bandi tipo e contratti tipo, con particolare riferimento:

- a) all'individuazione della documentazione necessaria sia in fase di aggiudicazione che ai fini della autorizzazione anche in fase esecutiva, della verifica delle condizioni di parità di trattamento economico e normativo e applicazione del medesimo CCNL ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016 in caso di ricorso a subappalti;
- b) all'integrazione delle verifiche del DURC contributivo e di congruità di cui all'art. 105, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e all'art. 8, comma 10-bis, della l. 120/2020, anche ai sensi e per gli effetti dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici e di registrazione in tempo reale della stessa;
- c) all'individuazione di specifiche clausole finalizzate alla tutela dei trattamenti economici e normativi e della salute e sicurezza, anche nell'ambito di eventuali "contratti tipo" che saranno adottati ai sensi dell'art. 213 del Codice dei Contratti Pubblici, ciò anche ai fini della corretta verifica, in capo alle stazioni appaltanti, per l'autorizzazione di cui all'art. 105 comma 4, delle condizioni di cui al comma 14 del medesimo articolo, nonché per i riflessi e gli effetti di cui all'articolo 80, commi 4 e 5.

L'Autorità e le OO.SS. firmatarie, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e attività istituzionali, si adopereranno per favorire la più ampia interconnessione della BDNCN con altre banche dati istituzionali, ivi comprese quelle degli enti previdenziali quali la Commissione Nazionale delle Casse Edili, l'INPS, e l'INAIL, al fine di promuovere l'utilizzo della BDNCN nonché di verificare il rispetto degli obblighi contributivi e le altre disposizioni in materia di diritto del lavoro.



Articolo 4

(Osservatorio per l'attuazione del Protocollo)

È costituito presso l'Autorità un Osservatorio composto, a titolo completamente gratuito, dal Presidente dell'Autorità o da suoi rappresentanti e dai Segretari Generali delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL o da loro rappresentanti al fine della verifica e dell'implementazione dei contenuti del presente protocollo. Ai lavori dell'Osservatorio potranno partecipare, sempre a titolo gratuito, esperti e/o rappresentanti di altre Pubbliche Amministrazioni, in relazione allo specifico punto all'ordine del giorno. Inoltre vengono previsti, su richiesta di una della Parti e/o dalle Federazioni Sindacali di categoria aderenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo, specifici incontri tecnici con le Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di monitorare specificatamente i vari settori interessati alle norme sugli appalti pubblici.

Articolo 5

(Comunicazione)

Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche attraverso comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 6

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

Il presente Accordo ha una validità di anni due a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione delle altre, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.

In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Articolo 7

(Oneri finanziari)

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

Articolo 8

(Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo sono di proprietà delle Organizzazioni Sindacali e dell'A.N.AC. che possono utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.

Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Accordo quadro sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.

63

Articolo 9 (Sicurezza delle informazioni e privacy)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati.

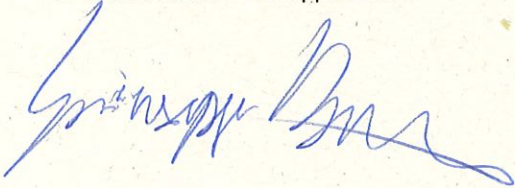
Articolo 10 (Norme finali)

Il presente protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Roma, 16/06/2022

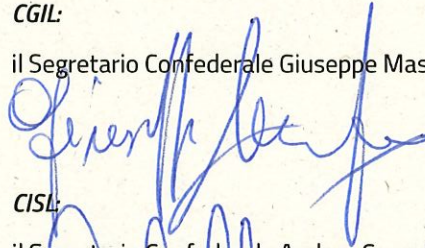
ANAC:

il Presidente Avv. Giuseppe Busia



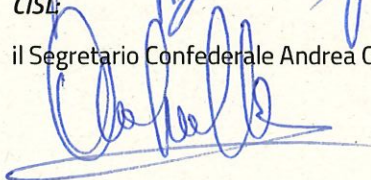
CGIL:

il Segretario Confederale Giuseppe Massafra



CISL:

il Segretario Confederale Andrea Cuccello



UIL:

la Segretaria Confederale Tiziana Bocchi

